



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 36 del 16-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ANNO 2021; DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO ANNO 2021 DAL 31 GENNAIO AL 30 APRILE 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sede del Comune di Castelmassa.

La Giunta Comunale convocata dal Sindaco e con l'intervento dei Signori.

Petrella Luigi	Sindaco	P
Azzolini Roberta	Vicesindaco	P
Carta Alessandra	Assessore	P
Guccione Ettore Ludovico	Assessore	P
Boschini Eugenio	Assessore	P

Assistita dal Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara ha adottato la deliberazione in oggetto.
Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Petrella Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Copia del presente atto viene pubblicata al n. 266 dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 gg. consecutivi dal 08-04-21 IL MESSO COMUNALE F.to Grecchi Eugenia IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Patrizia Pallara	Atto dichiarato immediatamente eseguibile a sensi art 134, comma 4 del Tuel Castelmassa lì, 16-03-21 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Patrizia Pallara	Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, al n. 266 dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-04-21 Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni. A sensi dell'art. 134 comma 3 del Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000 E' DIVENUTO ESECUTIVO Castelmassa lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Castelmassa lì, 08-04-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Grecchi

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 106, comma 3-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il suddetto termine alla data del 31 marzo 2021;
- L'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 1, commi dal 816 al 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (Canone unico patrimoniale);
- ai sensi dell'articolo 1, commi dal 837 al 847, della suddetta legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il “Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” (Canone mercatale);

Dato atto che i due nuovi canoni, comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, sostituiscono:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti;

Visti in particolare i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 con cui sono state stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Dato atto che il Comune di Castelmassa, ai sensi dei commi 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019, nelle tariffe di base è classificato nella fascia dei comuni aventi fino a 10.000 abitanti;

Visto il “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati

realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.03.2021;

Atteso che il suddetto regolamento, oltre alla disciplina generale dei canoni, prevede anche maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di tariffe;

Rilevato che la determinazione delle tariffe, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267/2000 (T.U.E.L.), è di competenza della Giunta Comunale;

Considerato che, ai sensi del comma 817 della citata legge n. 160/2019, il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che da esso sono stati sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire le misure delle tariffe del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati anche in strutture attrezzate e delle Pubbliche affissioni come da prospetto in calce riportato;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 16, 54 e 68 del “Regolamento la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, in continuità con le precedenti scadenze TOSAP e ICP, sono state fissate al 31 gennaio le scadenze dei canoni relativi alle esposizioni pubblicitarie, alle occupazioni permanenti e del mercato;

Tenuto presente che il comune, sussistendone le motivazioni, può stabilire proroghe al termine di cui sopra.

Valutato opportuno, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la prima applicazione dei nuovi canoni, ed al fine di eliminare disagi ai contribuenti, di differire i termini sopracitati per il versamento dei canoni anno 2021 al 30 aprile 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il “Regolamento generale delle entrate” approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 14/5/2020;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Per le ragioni indicate in premessa, di stabilire le misure delle tariffe del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi

pubblici destinati a mercati anche in strutture attrezzate e delle Pubbliche affissioni, per l'anno 2021, come da prospetto in calce riportato;

- 2) Di prendere atto della disciplina generale dei canoni e relative tariffe, delle esenzioni, riduzioni e maggiorazioni previste dal "Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.03.2021;
- 3) Di differire i termini di pagamento anno 2021, stabiliti dagli articoli 16, 54 e 68 del suddetto regolamento, relativi ai canoni delle esposizioni pubblicitarie, delle occupazioni permanenti e del mercato, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Articolo 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 5) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, dopo unanime e separata votazione, a norma dell'art.134, comma 4 del T.U. EE.LL. D.Lgs. n.267/2000.

categoria	V
aumento sup mq	30,00%
categoria speciale	0,00%

Permanente	ZONA 1	30,00
Temporanea	ZONA 1	0,60

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Tariffe 2020	Tariffe 2021	Coefficiente	Aumento/Riduzione Tariffe
CATEGORIA NORMALE					

fino a 5,00 MQ		14,77	15,00	0,5	15,00
da 5,01 MQ = 8,00 MQ		22,16	22,20	0,74	22,20
>8,00 MQ		29,54	29,70	0,99	29,70
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA					
fino a 5,00 MQ		29,54	29,70	0,99	29,70
da 5,01 MQ = 8,00 MQ		36,93	37,20	1,24	37,20
>8,00 MQ		44,31	44,40	1,48	44,40
<u>DIFFUSIONI VARIE</u>					
VOLANTINAGGIO CN	1	2,07	2,07	3,45	2,07
SONORA CN	1	6,20	6,20	10,33	6,20
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	15	14,77	14,85	1,65	14,85
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	15	22,16	22,23	2,47	22,23
STRISCIONI >8,00 MQ CN	15	29,54	29,61	3,29	29,61
Pubbl.veic./interna 1 mq		8,26	8,40	0,28	8,40
Pubbl.veic./esterna fino 5 mq		14,77	15,00	0,5	15,00
Pubbl.veic./esterna da 5,01 mq fino a 8 mq		22,16	22,20	0,74	22,20
Pubbl.veic./esterna>8,00 mq		29,54	29,70	0,99	29,70
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		42,97	43,20	1,44	43,20
Pannelli luminosi da 5,01 MQ fino a 8,00 MQ CN		64,45	64,50	2,15	64,50
Pannelli luminosi >8,00 MQ CN		85,94	86,10	2,87	86,10
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		21,48	21,60	0,72	21,60
Pannelli luminosi in proprio da 5,01 MQ = 8,00 MQ CN		32,23	32,40	1,08	32,40
Pannelli luminosi in proprio >8,00 MQ CN		42,97	43,20	1,44	43,20
Proiezioni/diap. CN	1	2,07	2,07	3,45	2,07
Aeromobili	1	49,58	49,58	82,64	49,58
Palloncini frenati	1	24,79	24,79	41,32	24,79
Locandine CN	30	1,14	1,14	1,9	1,14
fino a 5,00 MQ	30	1,48	1,48	2,46	1,48
da 5,01 MQ = 8,00 MQ	30	2,22	3,69	3,69	3,69
>8,00 MQ	30	2,95	4,92	4,92	4,92
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	30	2,95	2,95	4,92	2,95
da 5,01 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	30	3,69	6,15	6,15	6,15
>8,00 MQ LUMINOSI	30	4,43	7,39	7,39	7,39
fino a 5,00 MQ	60	2,95	2,95	4,92	2,95
da 5,01 MQ = 8,00 MQ	60	4,43	7,39	7,39	7,39
>8,00 MQ	60	5,91	9,85	9,85	9,85
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	60	5,91	5,91	9,85	5,91
da 5,01 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	60	7,39	12,31	12,31	12,31
>8,00 MQ LUMINOSI	60	8,86	14,77	14,77	14,77
fino a 5,00 MQ	90	4,43	4,43	7,39	4,43
da 5,01 MQ = 8,00 MQ	90	6,65	11,08	11,08	11,08
>8,00 MQ	90	8,86	14,77	14,77	14,77
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	90	8,86	8,86	14,77	8,86
da 5,01 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	90	11,08	18,46	18,46	18,46
>8,00 MQ LUMINOSI	90	13,29	22,16	22,16	22,16
fino a 5,00 MQ	365	14,77	14,77	24,62	14,77
da 5,01 MQ = 8,00 MQ	365	22,16	36,93	36,93	36,93
>8,00 MQ	365	29,54	49,24	49,24	49,24
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	365	29,54	29,54	49,24	29,54

da 5,01 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	365	36,93	61,54	61,54	61,54
>8,00 MQ LUMINOSI	365	44,31	73,85	73,85	73,85

PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD	€ 0,60
---------------------------------	---------------

FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
	0,223	0,192	0,179	0,169	0,165

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

- PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
- PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
- PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI (base Euro 30,00)	coeff. cat 1	coeff. cat. 2	coeff. cat. 3	Tariffa 2021 cat.1	Tariffa 2021 cat.2	Tariffa 2021 cat.3
Occupazione di qualsiasi natura del suolo	0,7	0,44	0,2	21,00	13,20	6,00
Occupazione con tende fisse retrattili assoggettanti direttamente sul suolo pubblico						
Occupazione permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate						
Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale dei servizi medesimi	Vedi art.48 Regolamento c.d. canone unico	Vedi art.48 Regolamento c.d. canone unico	Vedi art.48 Regolamento c.d. canone unico	Vedi art.48 Regolamento c.d. canone unico	Vedi art.48 Regolamento c.d. canone unico	Vedi art.48 Regolamento c.d. canone unico
Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la	0,5	0,34	0,17	15,00	10,20	5,10

distribuzione di tabacchi						
Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente da intendersi per tutta l'occupazione)						
Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente da intendersi per tutta l'occupazione)						
Distributori di carburante comma 829 art.1 L. 160/2019	1,34	1	0,67	40,20	30,00	20,10

**OCCUPAZIONI
TEMPORANEE (base
Euro 0,60)**

A) Occupazioni TEMPORANEE di suolo pubblico	1,833	0,92	0,67	1,10	0,56	0,40
--	-------	------	------	------	------	------

Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%

Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. In ogni caso la tariffa non può essere inferiore a € 0,08/mq al giorno

Per le occupazioni fino a 3 h il coefficiente moltiplicatore si riduce del 30%

Per le occupazioni di durata di almeno 15 gg il coefficiente moltiplicatore si riduce del 30%

Per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia il coefficiente moltiplicatore si riduce del 30%

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il coefficiente moltiplicatore si riduce dell'80% con un minimo di € 0,08/mq al giorno

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto il coefficiente moltiplicatore si riduce del 50%

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente con riscossione mediante convenzione il coefficiente moltiplicatore si riduce del 50%

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con l'esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante il coefficiente moltiplicatore si aumenta del 50%

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno si applica il coefficiente moltiplicatore dovuto per le occupazione temporanee di carattere ordinario aumentato del 20%

CANONE MERCATALE

La tariffa giornaliera è pari a € 0,60 suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 0.00 alle ore 8.00 tariffa € 0,10
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 tariffa € 0,33 (FASCIA MERCATO)
- dalle ore 13.00 alle ore 24,00 tariffa € 0,17

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE

BENI DUREVOLI (riduzione 40%)

$(0,205 * 100/60) / 0,33$ (tariffa fascia mercato) = 1,035 (coefficiente mercato beni durevoli)

$1,035 * 0,33 = 0,341$

$0,341 * - 40\% = \text{€. 0,205 mq/giorno}$

BENI ALIMENTARI E DEPERIBILI (riduzione 40%)

$(0,232 * 100/60) / 0,33$ (tariffa fascia mercato) = 1,171 (coefficiente mercato beni alimentari e deperibili)

$1,171 * 0,33 = 0,386$

$0,386 * - 40\% = \text{€. 0,232 mq/giorno}$

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ANNO 2021; DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO ANNO 2021 DAL 31 GENNAIO AL 30 APRILE 2021

PARERI PREVISTI ART. 49 comma 1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Castelmassa, 01-03-2021

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Osti Michelangelo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Castelmassa, 01-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Osti Michelangelo